Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 197

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 25 agosto 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 197 DEL 25 AGOSTO 1948:

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare.

(407 - 409 - 412)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 giugno 1948.

Rigetto del ricorso straordinario proposto dal sig. Mori Francesco Saverio avverso il provvedimento di licenziamento del commissario liquidatore dell'Ente economico della zootecnia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il ricorso proposto da Mori Francesco Saverio avverso il provvedimento 19 novembre 1945, con il quale il commissario liquidatore dell'Ente economico della zootecnia ha licenziato il Mori per riduzione di personale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 367, relativo alla istituzione dell'Ufficio nazionale statistico economico dell'agricoltura e alla soppressione degli Enti economici dell'agricoltura e della loro Associazione;

Visto il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054;

Visto il regio decreto 21 aprile 1942, n. 444, che approva il regolamento per l'esecuzione delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il parere emesso dal Consiglio di Stato nell'adunanza generale del 28 novembre 1946, con il quale è stata sospesa ogni pronuncia in merito fino all'esito di altro ricorso proposto dal Mori a quel Consesso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento del predetto commissario liquidatore 28 gennaio 1946 di licenziamento in tronco per motivi disciplinari;

Vista la decisione 30 maggio, 24 ottobre 1947, n. 481, con la quale la quinta Sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato ha respinto il ricorso del Mori avverso il suo licenziamento in tronco;

Visto il parere emesso dall'Alto Consesso nell'adunanza generale del 15 gennaio 1948, con il quale è stata dichiarata cessata la materia del contendere per essere venuto meno nel ricorrente l'interesse ad insistere nel ricorso straordinario a seguito della predetta decisione n. 481;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e foreste;

Decreta:

Il ricorso straordinario proposto da Mori Francesco Saverio avverso il provvedimento 19 novembre 1945 del commissario liquidatore dell'Ente economico della zootecnia è rigettato.

Il Ministro per l'agricoltura e foreste è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1948
Registro Agr. e Foreste, foglio n. 17, foglio n. 362. - MARRA

(3708)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1948.

Scioglimento del Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di bieticoltura e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 25 novembre 1929, n. 2226, modificato dalla legge 5 giugno 1930, n. 951, concernente lo scioglimento dei Comitati amministrativi delle Stazioni sperimentali agrarie;

Visto l'art. 23 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, col quale si provvide alla abolizione del Comitato per la sperimentazione agraria;

Visto il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste del 23 giugno 1947, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto stesso anno, registro n. 15 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 299, con il quale fu costituito il Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo per il rimanente periodo del triennio 1947-1949;

Ritenuto che le condizioni finanziarie della predetta istituzione hanno determinato un irregolare funzionamento della medesima e che pertanto ricorrono gli estremi per lo scioglimento del Comitato amministrativo dell'ente;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il Comitato amministrativo della Stazione sperimentale di bieticoltura di Rovigo è sciolto.

Il governo amministrativo della Stazione è affidato ad un commissario straordinario nella persona del professore Viscardo Montanari, ispettore agrario compartimentale per il Veneto.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 6 agosto 1948

EINAUDI

SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1948
Registro Agricoltura e foreste n. 22, foglio n. 75. — GIORDANO

(3859)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1948.

Modalità per l'autorizzazione ad inserire numeri telefonici su annuari, guide turistiche e commerciali ed altre pubblicazioni ad uso pubblico.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, concernente la costituzione dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto il Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 marzo 1947, n. 616, col quale è stato modificato l'art. 221 del Codice predetto ed è stato demandato al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di stabilire le modalità per l'inserzione dei numeri telefonici in annuari guide, albi professionali e pubblicazioni similari;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134, riguardante l'istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del personale telefonico statale;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni di numeri telefonici, corrispondenti alle persone ed enti nominati negli annuari, guide turistiche e commerciali, albi professionali ed in tutte le pubblicazioni ad uso pubblico che contengono elenchi di qualsiasi genere debbono essere preventivamente autorizzate dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici ai sensi dell'art. 221 del Codice postale e delle telecomunicazioni, previ i necessari accertamenti sull'importanza e affidamento delle pubblicazioni stesse.

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo comportano l'obbligo ai richiedenti di prendere preventivi accordi con le Società telefoniche concessionarie interessate, per l'eventuale controllo, da parte di esse, circa l'esattezza dei numeri telefonici inseriti.

Art. 3.

Le pubblicazioni come sopra autorizzate s'intendono concesse a tenore dell'art. 220 del precitato Codice postale e delle telecomunicazioni e quindi passano sotto la gestione della Cassa integrativa al trattamento di quiescenza per il personale telefonico, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 1947, n. 134, che ne regolerà le relative concessioni.

Art. 4.

L'autorizzazione concessa ai sensi degli articoli precedenti è valida per una sola edizione delle pubblicazioni contemplate nell'art. 1 e, qualora si tratti di pubblicazioni a fogli intercambiabili, ha efficacia per un solo anno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1948

Il Ministro: JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1948
Registro Uff. risc. poste n. 18, foglio n. 374. — MANZELLA

(3854)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1948.

Aumento della retribuzione al personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena, a decorrere dal 1° settembre 1946.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758;

Visto il regio decreto 4 giugno 1935, n. 497;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 171;

Visto l'art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;

Visto l'art. 9, lettera *d*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263;

Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1947;

Di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le retribuzioni in vigore al 31 agosto 1946 per il personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena di cui nel decreto interministeriale 15 gennaio 1947, sono aumentate, a decorrere dal 1° settembre 1946, come segue:

del 270 % le prime lire 12.000 annue lorde;

del 70 % la quota eccedente le lire 12.000.

Sull'importo lordo di ciascun emolumento risultante dall'applicazione del precedente comma si opera l'arrotondamento come segue:

a) sulle retribuzioni, le cui misure sono stabilite ad anno, le frazioni inferiori a L. 1000 si arrotondano, per eccesso, a lire 1000;

b) sulle retribuzioni, le cui misure sono stabilite a mese, le frazioni inferiori a L. 100 si arrotondano, per eccesso, a L. 100;

c) sulle retribuzioni, le cui misure sono stabilite a giornata, le frazioni inferiori ad una lira si arrotondano, per eccesso, ad una lira.

Art. 2.

Le aliquote di riduzione dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari, previste nell'art. 1 del regio decreto legislativo 29 maggio 1946, n. 488, sono soppresse.

Art. 3.

Nelle retribuzioni risultanti dall'applicazione del precedente art. 1 rimane assorbita e consolidata, fino alla concorrenza di lire 24.000 annue, l'indennità mensile di carovita istituita con decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, e concessa al personale aggregato col decreto interministeriale 15 gennaio 1947 restando ridotta di eguale importo la indennità stessa.

Quando sia da determinare l'importo complessivo della indennità di carovita e delle relative quote complementari, in applicazione degli articoli da 2 a 6 del citato decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722 e successive modificazioni, sul nuovo importo così determinato deve essere applicata la riduzione di cui al precedente comma.

Art. 4.

Al personale che, nella prima attuazione del presente decreto, consegue un miglioramento economico complessivo per retribuzione ed indennità di carovita, com-

prese le quote complementari, che non superi almeno di L. 2500 mensili lorde il trattamento complessivo goduto per gli stessi titoli, è attribuito un assegno *ad personam* dell'importo necessario per conseguire il detto beneficio di L. 2500 lorde. Detto assegno è riassorbibile nei successivi aumenti della retribuzione che si verifichino a qualsiasi titolo.

Ai medici incaricati del servizio sanitario presso gli stabilimenti carcerari di Asinara, Capraia, Castiadas, Gorgona, Isili, Mamone, Pianosa, Santo Stefano e Tramariglio, che in applicazione del presente decreto non raggiungono, per retribuzione ed indennità di carovita, un emolumento complessivo mensile pari a L. 25.000 lorde, la differenza sarà loro corrisposta a titolo di assegno *ad personam*. L'assegno stesso è riassorbibile negli eventuali successivi aumenti della retribuzione.

Art. 5.

Per il personale retribuito parzialmente o integralmente a carico dei bilanci non statali, l'onere derivante dall'attuazione del presente decreto graverà sugli enti che attualmente sostengono le spese nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 6.

Il limite di cui all'art. 99 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, concernente il cumulo di stipendi, già modificato dall'art. 3 del regio decreto-legge 26 luglio 1925, n. 1256, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, è elevato da L. 60.000 a L. 100.000.

Art. 7.

Il trattamento economico risultante dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto è dovuto soltanto a coloro che prestino la loro opera per almeno sei ore giornaliere, da accertarsi mediante dichiarazione rilasciata personalmente sotto la propria responsabilità dall'autorità dirigente dalla quale il personale aggregato dipende.

Tuttavia a coloro del predetto personale aggregato i quali prestino la loro opera per un numero di ore inferiore alle sei ore giornaliere, i benefici economici risultanti dalle disposizioni del presente decreto saranno commisurati ad 1/6 dell'importo normale giornaliero per ogni ora di servizio prestato.

Art. 8.

Al personale aggregato che presta servizio continuativo per non meno di sei ore giornaliere è concessa, a titolo di gratificazione, una tredicesima mensilità da corrispondersi alla data del 16 dicembre di ogni anno, con le norme e con le limitazioni di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Art. 9.

Al personale aggregato meritevole che presta servizio continuativo per non meno di sei ore giornaliere è concesso altresì un premio giornaliero di presenza ragguagliato ad una aliquota corrispondente alla remunerazione media mensile lorda, diviso per il coefficiente fisso di L. 200. In nessun caso l'importo di detto premio potrà essere inferiore a L. 16 lorde giornaliere.

Dal computo sono escluse tutte le altre competenze, gli assegni personali ed accessori di qualsiasi natura, ancorchè ragguagliati allo stipendio, ed è altresì esclusa la indennità di carovita.

Il premio è concesso al personale che abbia dato prova di diligenza e di attaccamento al dovere per le sole giornate di effettiva presenza in servizio con completo adempimento del normale orario di servizio ed escluse in ogni caso le assenze da qualsiasi motivo determinate, anche se per festività, congedo, malattia ed altre cause comunque giustificate.

Art. 10.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.

Roma, addì 6 luglio 1948

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1948
Registro Giustizia n. 15, *foglio n.* 305

(3813)

DECRETO MINISTERIALE 2 agosto 1948.

Proroga della gestione commissariale della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, con sede in Palermo.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 27 dicembre 1940, n. 1728, convertito nella legge 20 marzo 1941, n. 384;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1032;

Visti i decreti Ministeriali 6 giugno 1946, 3 novembre 1947, 21 aprile 1948 e 29 luglio 1948, concernenti l'ordinamento e il funzionamento della Commissione centrale industria e delle Sottocommissioni dipendenti;

Visti i decreti Ministeriali 4 novembre 1947 e 3 maggio 1948;

Decreta:

I poteri conferiti al dott. Pietro Frasca Polara, quale commissario straordinario della Sottocommissione per l'industria della Sicilia, sono prorogati fino al 31 ottobre 1948.

Roma, addì 2 agosto 1948

Il Ministro: LOMBARDO

(3724)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1948.

Convalida del provvedimento adottato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei confronti del sig. Arnaldo Spangaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 663; il decreto legislativo Presidenziale 25 giu-

gno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472; 29 marzo 1947, n. 148; 30 giugno 1947, n. 612 e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, concernente la proroga dei termini per la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha chiesto la convalida del provvedimento adottato dall'Ente stesso, concernente l'esonero dal servizio del signor Arnaldo Spangaro per arbitrario allontanamento;

Considerata l'opportunità di provvedere alla richiesta convalida;

Decreta:

E' convalidato, alla data in cui ebbe effetto, il provvedimento, adottato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente l'esonero dal servizio del sig. Arnaldo Spangaro.

Roma, addì 7 agosto 1948

p. *Il Ministro*: La Pira

(3760)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1948.

Convalida del provvedimento adottato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, nei confronti del sig. Di Girolamo Antonio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 663; il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472; 29 marzo 1947, n. 148; 30 giugno 1947, n. 612 e 31 ottobre 1947, n. 1153;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1948, n. 440, concernente la proroga dei termini per la convalida dei provvedimenti adottati sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana;

Ritenuto che l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali ha chiesto la convalida del provvedimento adottato dall'Ente stesso sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, concernente le dimissioni di ufficio del signor Di Girolamo Antonio;

Considerata l'opportunità di provvedere alla richiesta convalida;

Decreta:

E' convalidato, alla data in cui ebbe effetto, il provvedimento, adottato dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana, con il quale il signor Di Girolamo Antonio fu dichiarato dimissionario di ufficio.

Roma, addì 7 agosto 1948

p. *Il Ministro*: La Pira

(3759)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1948.

Organizzazione della « VIII Mostra nazionale della tecnica e della meccanica » in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito in legge con legge 5 luglio 1934, n. 1607, che detta norme per la disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Vista la documentata istanza presentata, per il tramite della locale Camera di commercio, dall'« Associazione industriali Meccanici Metallurgici ed Affini del Piemonte (A.M.M.A.) », con sede in Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dalla Prefettura e dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino;

Sentito il parere del Consiglio superiore del commercio, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 948;

Decreta:

Articolo unico.

E' autorizzata l'organizzazione della « VIII Mostra nazionale della tecnica e della meccanica », che avrà luogo in Torino dal 9 al 24 ottobre 1948.

Roma, addì 10 agosto 1948

p. *Il Ministro*: Cavalli

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1948.

Revoca del decreto Ministeriale 28 luglio 1947, riguardante il divieto alla ditta « Oleificio Ferrarese » di Battistini e Montanari, con sede in Portomaggiore (Ferrara), ad installare, presso il proprio stabilimento, attrezzature per la estrazione di olii di semi.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 marzo 1946, n. 211 e successive proroghe;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1947, con il quale alla ditta « Oleificio Ferrarese » di Battistini e Montanari, con sede in Portomaggiore (Ferrara), si vieta d'installare, presso il proprio stabilimento di Portomaggiore, attrezzature varie per l'estrazione al solvente di olii di semi e per la loro successiva raffinazione;

Vista l'istanza della ditta, intesa ad ottenere un riesame della propria iniziativa industriale;

Considerate le nuove circostanze emerse;

Su conforme parere della Commissione centrale dell'industria;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 28 luglio 1947 che vieta alla ditta « Oleificio Ferrarese » di Battistini e Montanari, con sede in Portomaggiore (Ferrara), di installare, presso il proprio stabilimento sito in detta località, attrezzature varie per l'estrazione al solvente di olii di semi e per la loro successiva raffinazione.

Roma, addì 12 agosto 1948

Il Ministro: Lombardo

(3833)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare una donazione

Con decreto dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica in data 5 agosto 1948, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia viene autorizzata ad accettare la donazione di un'aerea di terreno di metri quadrati 1800 (milleottocento), disposta dal comune di Vasto, già comune di Istonio, con deliberazione podestarile in data 6 settembre 1941, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa in data 10 ottobre 1941.

(3815)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alfonsine

Con decreto Ministeriale 28 luglio 1948, il termine per l'esecuzione del piano di ricostruzione di Alfonsine, approvato con decreto Ministeriale 29 luglio 1946, è prorogato fino a tutto il 29 luglio 1953.

(3802)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 434 — Data: 18 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Perugia — Intestazione: Martinelli Francesco fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 7000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1821 — Data: 31 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Asti — Intestazione: Sardi Giovanni Maria fu G. B. — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 25.000.

Numero ordinale portata dalla ricevuta: 1235 — Data: 16 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Modena — Intestazione: Cassa di risparmio di Modena — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 3000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 786 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Firenze — Intestazione: Mariani Piero di Guido — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 110.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 12 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Taranto — Intestazione: Fasolino Roberto fu Alfonso — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L 40.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15035 — Data: 8 ottobre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Genova — Intestazione: Banco de Italia y Rio de la Plata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 885.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 47 — Data: 28 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Torreggiani Augusto fu Domenico — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 11.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1529 — Data: 15 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Pavia — Intestazione: Giorgi Fanny fu Antonio — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 145.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 472 — Data: 13 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di La Spezia — Intestazione: Nardi Anfio fu Ademaro — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 10.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1541 — Data: 30 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Torino — Intestazione: Vaudano Flavio fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 44 — Data: 29 agosto 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Macerata — Intestazione: Banca nazionale del lavoro filiale di Macerata — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione — Capitale L. 131.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1254 — Data: 14 maggio 1946 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Palermo — Intestazione: Di Giovanni Vito fu Salvatore — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 2 — Rendita L. 750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 379 — Data: 18 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta Intendenza di finanza di Salerno — Intestazione: Naddeo Emanuelina di Abramo maritata Rizzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 1750.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23691 — Data: 6 aprile 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 6100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 23802 — Data: 29 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Caruso Antonio — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 143 — Data: 14 aprile 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Aosta — Intestazione: David Francesco di Enrico — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1560

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 16 — Data: 9 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta. Tesoreria provinciale di Siena — Intestazione: Mannucci G. Battista fu Virgilio — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 4 % (1951) — Capitale L. 6000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 39 — Data: 24 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Forlì — Intestazione: Credito Romagnolo di Forlì — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro quinquennale 4 % — Capitale L. 30.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 14 — Data: 9 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Franzè Domenico fu Michele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 8 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: de Marzio Vincenzo fu Ettore — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 700.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 111 — Data: 8 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Vilardi Maria Angela fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Capitale L. 600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 912 — Data: 9 novembre 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del Debito pubblico Ufficio ricevimento — Intestazione: De Gasperis Alvaro fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: buono del Tesoro novennale 5 %, nominativi 12 — Capitale L. 301.500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 285 — Data: 11 settembre 1942 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Catanzaro — Intestazione: Capuzzello Lucia e Con-

cetta fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934), nominativi 1 — Rendita L. 91.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 24 — Data: 19 febbraio 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ravenna — Intestazione: Sorbelli Eugenia vedova Capucci — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 465.

Numero ordinale portato dalla ricevuta 17 B — Data: 10 settembre 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Cardinale Ciro fu Filippo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 4,50 % — Rendita L. 297.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 63 — Data: 3 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Latina — Intestazione: Guglielmi Bartolomeo — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 3 — Rendita L. 420.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 17 — Data: 8 ottobre 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Enna — Intestazione: Piazza Cateno fu Bernardo — Titoli del Debito pubblico: quetanze esattoriali — Capitale L. 800.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(3832)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di San Damiano d'Asti (Asti)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Asti, dell'estensione di ettari 600 circa, compresa nel comune di San Damiano d'Asti, delimitata dai seguenti confini:

dall'abitato di San Damiano d'Asti strada provinciale San Damiano-Villanova d'Asti, fino alla frazione San Giulio; da San Giulio strada comunale per Verneglio (bivio)-Gorzano (bivio); da qui strada comunale per Vascagliana; qualche centinaio di metri prima di detta località, devia a sinistra per la strada denominata San Filippo, fino alla frazione Torrazzo, da qui scende per la strada del Broglio e poi per quella detta Pradapozzo fino al congiungimento della provinciale San Damiano-Canale; da qui la provinciale suddetta fino a San Damiano d'Asti.

(3773)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Isola del Gran Sasso e Castelli (Teramo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1950-51, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 1000 circa, compresa nei comuni di Isola del Gran Sasso e Castelli, delimitata dai seguenti confini:

fiume Mavone fino alla confluenza col torrente Leomogna; torrente Leomogna; confine fra i comuni di Isola del Gran Sasso-Castelli fino a San Massimo; rotabile da San Massimo ad Isola del Gran Sasso fino alla Cona dello Spino; mulattiera Cona dello Spino-Isola del Gran Sasso fino al fiume Mavone.

(3774)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Stienta (Rovigo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 747 circa, compresa nel comune di Stienta, delimitata dai seguenti confini:

a nord: scolo Nuovo;
ad ovest: scolo Sant'Anna;
a sud: strada comunale Argine Valle;
ad est: scolo Canalazzo.

(3775)

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Polesella (Rovigo)

Fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1949-50, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 340, compresa nel comune di Polesella, delimitata dai seguenti confini:

ferrovia Rovigo-Ferrara; strada comunale Raccano-Canaro; scolo Saline Inferiore; strada comune Porcarole; tenuta Paparinetto di proprietà Zadra.

(3776)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza delle cattedre di diritto processuale civile, di fisiologia umana, di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) e di meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno presso le Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia e scienze fisiche, matematiche e naturali dell'Università di Pisa.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pisa sono vacanti le cattedre sottoindicate, cui le competenti Facoltà intendono provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di giurisprudenza:
Diritto processuale civile.

Facoltà di medicina e chirurgia:
Fisiologia umana.

Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali:
Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale);
Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.

Gli aspiranti ai trasferimenti suddetti, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente ai presidi delle Facoltà interessate, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3861)

Vacanza della cattedra di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) presso la Facoltà di scienze dell'Università di Modena.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Modena è vacante la cattedra di analisi matematica (algebrica ed infinitesimale), cui la competente Facoltà di scienze intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento suddetto, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata, entro i trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3862)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso.

L'ALTO COMMISSARIO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;

Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto del Prefetto di Campobasso in data 1° giugno 1947, n. 12330, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso, è costituita come appresso:

Presidente:

dott. Mario De Luca, vice prefetto.

Componenti:

dott. Armando Ciocchi, medico provinciale;

prof. dott. Luigi Montalbò, primario chirurgo dell'ospedale civile di Campobasso;

prof. dott. Morelli Antonio, docente in patologia medica dell'Università di Napoli;

dott. Giovanni Iasonna, medico condotto.

Segretario:

dott. Guido De Vincentis.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Campobasso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 26 luglio 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(3728)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Varianti ai decreti Ministeriali 4 luglio 1947, riguardanti i concorsi a trentuno posti di istitutore di 2ª classe nei convitti nazionali e a posti di personale tecnico ed amministrativo negli istituti di istruzione tecnica, riservati ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1947 e relativo al trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduti i decreti Ministeriali 4 luglio 1947, registrati alla Corte dei conti il 4 agosto 1947 e pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 10 novembre 1947, con i quali furono indetti i seguenti concorsi riservati ai reduci: *a*) per titoli ed esami a trentuno posti di istitutore di 2ª classe nei convitti nazionali; *b*) per esami a posti di personale tecnico ed amministrativo negli istituti di istruzione tecnica; *c*) per titoli a posti di personale tecnico ed amministrativo negli istituti di istruzione tecnica;

Decreta:

Art. 1.

Al paragrafo 1 dei decreti Ministeriali citati in premessa, viene aggiunto il seguente capoverso:

« Un sesto dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità ».

Art. 2.

I candidati al citato concorso, potranno presentare i documenti che comprovino il loro diritto di godere dei benefici concessi con il precedente articolo, entro trenta giorni a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 29, *foglio n.* 125. — D'ELIA

(3865)

Variante al decreto Ministeriale 4 luglio 1947, riguardante il concorso per titoli a due posti di prefetto di disciplina negli istituti e nelle scuole tecniche agrarie, riservato ai reduci.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 aprile 1947, relativo al trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Veduto il decreto Ministeriale 4 luglio 1947, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 1947 e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 1947, con il quale fu indetto un concorso per titoli a due posti di prefetto di disciplina negli istituti e nelle scuole tecniche agrarie, riservato ai reduci;

Decreta:

Art. 1.

Al paragrafo 1 del decreto Ministeriale citato in premessa, viene aggiunto il seguente capoverso:

« Un terzo dei posti messi a concorso con il presente bando è riservato al personale civile non di ruolo che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo del concorso al quale partecipa e che riporti l'idoneità ».

Art. 2.

I candidati al citato concorso, potranno presentare i documenti che comprovino il loro diritto a godere dei benefici concessi con il precedente articolo, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 agosto 1948

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1948
Registro Pubblica istruzione n. 29, *foglio n.* 133. — D'ELIA

(3866)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.